

Intervento 10.01.01 - Produzione integrata

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento riveste un interesse di natura generale sulle tematiche ambiente e cambiamento climatico. Nello specifico esso viene programmato al fine di rispondere, in via prioritaria, ai fabbisogni rilevati nell'ambito del programma inerenti il mantenimento della qualità dei suoli e della capacità di adattamento e resilienza degli stessi per rispondere agli effetti dei cambiamenti climatici (F17-F21).

L'intervento è in grado di contribuire, contestualmente, a diversi obiettivi climatico-ambientali dello sviluppo rurale.

Effetti positivi sulla qualità dei suoli riguardano il contrasto all'erosione e alla perdita di elementi nutritivi e il mantenimento della fertilità dei terreni sia per l'incremento della sostanza organica dei suoli

sia per il miglioramento della struttura. Si limita inoltre l'effetto lisciviazione dei nutrienti e di conseguenza il pericolo di inquinamento delle falde. L'intervento, pertanto, contribuisce al conseguimento degli obiettivi della FA 4A, 4C, 4B, 5D e 5E.

L'intervento, attraverso l'obbligo all'utilizzo di varietà certificate, riduce il rischio fitosanitario ed offre maggiori garanzie sulle qualità agronomiche e varietali. Gli impegni previsti, permettono di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della FA 4A.

Nel rispetto di tali obiettivi, l'intervento, viene prioritariamente indirizzato verso le aree territoriali in cui i rischi oggetto di intervento sono più significativi (rischio erosione suoli e rischio vulnerabilità ai nitrati).

L'intervento prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende che adottano gli impegni aggiuntivi relativi ai metodi dell'agricoltura integrata oltre quelli obbligatori di cui al PAN.

L'azione prevede l'adozione degli impegni di seguito riportati e ulteriormente dettagliati nella tabella "Produzione Integrata" di cui all'Allegato 1 "*Impegni e Baseline delle Misure 10 – 11 – 14*" del documento: "*La Giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 31 e 33 del Reg (UE) 1305/2013*"

Risultati attesi

La descrizione dei risultati attesi e degli impegni previsti per l'intervento sono riportati nella seguente tabella Impegni Misura 10.01.01

Gli impegni sono altresì riportati in tabella Baseline Azione 10.1 - Produzione integrata, allegata alla sezione descrizione generale della Misura 10.

L'assoggettamento delle superfici indicate nella domanda di sostegno agli impegni previsti dalla misura deve avere durata settennale.

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

Il calcolo dei premi (di cui al documento: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013") e

le tabelle di confronto “Obblighi di baseline – impegni aggiuntivi” (di cui all’allegato 1 “Impegni e Baseline delle Misure 10 – 11 – 14” del medesimo documento) evidenziano che gli impegni presi in conto per la determinazione dell’aiuto sono diversi per ogni intervento/sub misura; pertanto dalla loro combinazione non c’è nessun rischio di doppio finanziamento.

Risultati attesi

Incentivazione delle produzioni integrate al fine di ridurre l'impatto delle coltivazioni sull'ambiente e contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. La riduzione degli input chimici, da una parte, consente di ridurre le emissioni di gas climalteranti nell’ambito dei processi produttivi e, dall’altra, di aumentare la resilienza delle coltivazioni ai cambiamenti climatici. Una fertilizzazione più equilibrata limita il vigore vegetativo e conseguentemente la vulnerabilità della coltura stessa agli stress idrici e termici.

Per gli interventi previsti la misura prevede l’adozione dei seguenti impegni:

Gestione del suolo

Allo scopo di contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi e migliorare nel contempo la fertilità dei suoli, l’impegno prevede l’inerbimento, per le colture arboree, delle interfile nel periodo autunno-invernale.

I costi aggiuntivi derivanti dall'impegno non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio.

Scelta del materiale di moltiplicazione

Per la realizzazione di nuovi impianti arborei e per i reinnesti è fatto obbligo l’impiego di materiale di propagazione "certificato" virus esente o virus controllato e, se previsto, accompagnato da passaporto delle piante che garantisca la qualità fitosanitaria e l’identità varietale. In assenza di tale materiale dovrà essere impiegato materiale di categoria Conformità Agricola Comunitaria (CAC). Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM).

L'impegno relativo alla scelta varietale certificata riguarda esclusivamente le colture arboree ed in questo caso non è preso in considerazione per il calcolo del premio.

Avvicendamento colturale

L’impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture e contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici. L’impegno prevede la rotazione quinquennale di almeno tre colture diverse e al massimo due anni di monosuccessione per ogni coltura. Si specifica che per la coltura del mais non è consentita la monosuccessione.

Nella normale pratica agricola, in Calabria il ristoppio di alcune colture quali i cereali autunno-vernini, è

applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. mais).

L'impegno non viene preso in considerazione nel calcolo del premio.

Fertilizzazione

L'obiettivo è favorire la riduzione degli input attraverso l'impegno ad adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura redatto da un tecnico con titolo di studio in campo agronomico, abilitato alla professione, o da un consulente di cui alla misura 2.1 (i costi per il tecnico o il consulente non sono presi in considerazione nel calcolo del premio) che deve prevedere:

- l'impegno ad effettuare un'analisi chimico fisica del terreno per ogni area omogenea entro il primo anno di impegno. Per area omogenea si intende quella parte della superficie aziendale che dal punto di vista pedologico (tessitura, morfologia, colore, struttura) e agronomico (colture e pratiche colturali) abbia caratteristiche di omogeneità. Le analisi del terreno hanno validità per un periodo di cinque anni dalla loro effettuazione.
- l'impegno a tenere conto delle asportazioni, della disponibilità di macro elementi nel terreno, delle perdite dovute a percolazione ed evaporazione, dell'avvicendamento colturale e delle tecniche di coltivazione adottate e che preveda il rispetto dei limiti massimi per l'utilizzo di fertilizzanti come da disciplinare sulla produzione integrata[1]. Le operazioni di fertilizzazione devono essere registrate nelle schede di coltura entro 15 giorni dall'esecuzione dell'intervento.
- l'impegno all'utilizzo di fertilizzanti a lenta cessione rispetto a quelli ordinari soprattutto per quanto riguarda quelli azotati (organici, misto organici, incapsulati, microincapsulati).
- l'impegno di frazionamento della quota azotata che per dosi > 60 e < 100 deve essere fatta in almeno due somministrazioni, mentre per dosi > 100 in 3 somministrazioni. Le concimazioni azotate sono ammesse solo in presenza della coltura o al momento della semina. Nella pratica ordinaria della regione Calabria, vengono utilizzati, anche in fase di pre-semina, concimi minerali di facile lisciviazione ed in dosi medie di 70 kg/ha.

Ai beneficiari, al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione sopra indicati, è fatto obbligo di aderire ai servizi di formazione/informazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti.

Il premio:

- *remunera tutti i lavori/adempimenti propedeutici alla stesura del piano di fertilizzazione: prelievo dei campioni, analisi degli stessi, acquisizione dei dati di asportazione dei macroelementi da parte delle differenti colture;*
- *non remunera la stesura del piano di fertilizzazione stesso ed i costi per il tecnico o il consulente.*

Irrigazione

La gestione irrigua ha come fine il conseguimento del miglioramento della qualità dei prodotti e di tutela della risorsa idrica, con evidenti ricadute ambientali. Perché questo possa essere attuato nel rispetto dell'ambiente e realizzando il necessario risparmio di risorse idriche si è valutata l'irrigazione non come pratica a sé stante ma integrandola nei suoi effetti e limiti applicativi con le altre tecniche colturali, in particolare la difesa e la concimazione.

L'irrigazione deve soddisfare il fabbisogno idrico della coltura evitando di superare con le somministrazioni idriche la capacità di campo. Questo allo scopo di contenere lo spreco d'acqua, la lisciviazione dei nutrienti e lo sviluppo di avversità. La carta dei fabbisogni irrigui della Regione Calabria (DGR 363/2012) costituisce lo strumento conoscitivo per la definizione dei suddetti parametri tecnici.

Per quanto riguarda i metodi di distribuzione, è obbligatorio l'utilizzo di efficienti tecniche di distribuzione irrigua compatibili con le caratteristiche e le modalità di distribuzione dei sistemi irrigui collettivi presenti sul territorio escludendo sistemi di irrigazione per sommersione (eccetto il riso) o per scorrimento superficiale. Quando tecnicamente realizzabile è necessario adottare la pratica della fertirrigazione al fine di migliorare l'efficienza dei fertilizzanti e dell'acqua distribuita e ridurre i fenomeni di lisciviazione.

L'impegno non viene preso in considerazione nel calcolo del premio.

Impiego e scelta dei prodotti fitosanitari (Difesa integrata volontaria)

L'impegno consiste nel giustificare i trattamenti sulla base dei **monitoraggi aziendali** delle fitopatie, e non solo quindi su base di monitoraggi comprensoriali per come previsto dal PAN (Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014) che prevede l'attivazione di iniziative per la realizzazione e l'applicazione di sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità (fitofagi e patogeni), da utilizzare a livello regionale.

L'impegno aggiuntivo implica l'utilizzo solo di principi attivi classificati come nocivi (Xn), irritanti (Xi) e non classificati (Nc) come da Reg. (CE) 1272/2008. Sono pertanto vietati quelli classificati come molto tossici (T+) e tossici (T) esclusi i casi eccezionali debitamente autorizzati dal servizio fitopatologico regionale. Qualora i prodotti siano classificati secondo i nuovi parametri previsti al Reg. (CE) 1272/08, si dovrà fare riferimento alla tabella di conversione di cui all'Allegato VII del medesimo Regolamento (Tabella conversione secondo le Dir. 67/548/CEE- 1999/45/CE, alla relativa classificazione secondo il Reg (CE) 1272/08). Questo determina normalmente, rispetto alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitario pari al 20%, numero minore di trattamenti) e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana - in primo luogo degli operatori agricoli - e per l'ambiente; in particolare si riduce o si evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna.

Gli interventi fitosanitari eseguiti (compreso il nome, la dose del presidio sanitario utilizzato e la giustificazione dell'intervento), vanno registrati in apposite schede.

Nel calcolo del premio sono presi in considerazione:

- *maggiori costi dei prodotti utilizzati della difesa integrata delle colture e nel diserbo; tali costi sono parzialmente compensati dalle minori quantità di prodotti fitosanitari utilizzati;*
- *i costi aggiuntivi di manodopera per il monitoraggio aziendale delle fitopatie e raccolta*

campioni;

- *eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa integrata (minori rese e/o minore qualità);*

Regolazione delle macchine distributrici di prodotti fitosanitari

La baseline prevede una regolazione annuale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari (verifica di eventuali perdite della macchina, funzionalità del circuito idraulico, funzionalità ugelli, pulizia filtri e ugelli, verifica integrità della protezione della macchina).

La baseline inoltre prevede l'acquisizione di una certificazione di "regolazione o taratura" **strumentale** effettuata presso i centri prova autorizzati dalle Regioni, da effettuarsi ogni 5 anni, per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari.

L'impegno aggiuntivo, da effettuarsi ogni anno, impone ai beneficiari di svolgere annualmente alcune delle regolazioni previste ogni 5 anni secondo quanto indicato nella tabella "Baseline/Impegno aggiuntivo":

Tabella "Baseline/Impegno aggiuntivo"

Baseline	Impegno aggiuntivo
Controlli funzionali ogni 5 anni:	Regolazione strumentale annuale di precisione dei seguenti parametri:
Controllo funzionale di tutti i sistemi di misura, comando e regolazione, tra cui rientrano: <ul style="list-style-type: none">• controllo funzionale del volume di distribuzione• controllo della portata e della direzione del ventilatore• controllo dell'erogazione in funzione della velocità dell'avanzamento	<ul style="list-style-type: none">• volume di distribuzione: il beneficiario si impegna a far controllare/regolare annualmente l'efficienza del sistema di distribuzione dei prodotti fitosanitari in modo da operare in funzione delle esigenze colturali.• Portata e direzione del ventilatore: il beneficiario si impegna annualmente a far controllare/regolare l'efficienza della portata e della direzione del ventilatore al fine di modulare la portata delle macchine e indirizzare il getto dei prodotti fitosanitari in maniera precisa sulle colture interessate.• Erogazione in funzione della velocità di avanzamento: il beneficiario si impegna annualmente a controllare/regolare l'efficienza dell'erogazione dei prodotti fitosanitari in funzione della velocità di avanzamento della macchina al fine di evitare uno spandimento eccessivo in caso di avanzamento molto lento
<ul style="list-style-type: none">• Verifica funzionalità barra di distribuzione che comprende	<ul style="list-style-type: none">• Altezza di lavoro

anche il controllo
dell'altezza di lavoro

Il beneficiario si impegna annualmente a controllare/regolare l'efficienza della barra di distribuzione al fine di garantire la corretta altezza di lavoro in funzione della coltura interessata ed evitare l'effetto deriva.

L'obiettivo degli impegni aggiuntivi è quello di evitare un'eccessiva irrorazione dei prodotti fitosanitari al fine di limitare le contaminazioni alle specie ed alle superfici non bersaglio dell'intervento, inclusi gli antagonisti delle specie dannose, la microfauna del terreno, l'inquinamento delle acque di falda. L'impegno non è remunerato e quindi non viene preso in considerazione nel calcolo del premio.

Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di Magazzino

L'impegno prevede la tenuta di un Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino informato cartaceo o digitale. Per ciascuna coltura richiesta a premio dovrà essere effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali effettuate nella superficie oggetto dell'impegno. In particolare il registro deve contenere le seguenti schede dettagliate:

- anagrafica e dati dell'azienda
- pratiche agronomiche (semina, lavorazioni ecc.)
- fertilizzazioni
- irrigazione
- monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti
- trattamenti fitosanitari
- scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

L'impegno non viene preso in considerazione per il calcolo del premio.

Adesione al sistema nazionale di produzione integrata

Obbligo di adesione al sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

L'impegno non viene preso in considerazione nel calcolo del premio.

[1]I limiti previsti dal disciplinare sulla produzione integrata per l'uso dei fertilizzanti sono mediamente inferiori alla ordinarietà di circa il 25%. Tale riduzione non costituisce in sé, in ogni caso, un impegno agroambientale, né tantomeno viene remunerato.

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il premio è calcolato ad ettaro e viene erogato annualmente, per una durata di 5 anni, eventualmente prorogabile annualmente fino a 7 anni.

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg. Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 “Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale”, DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui; DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d’incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report.

DGR 308/2015 - Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Calabria del piano di azione nazionale (pan) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

DGR 257/2015 - Approvazione nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

Ai sensi dell’art 28(2) del Reg(UE) 1305/2013 sono concessi pagamenti agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori di cui all’art.9 del Reg (UE) 1307/2013 che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno annuale del pagamento tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni, in confronto alle pratiche ordinarie nella regione Calabria, che rispettano le baseline che comprende il “greening”, come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. Tiene conto altresì di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi tengono conto dei massimali dell’allegato II del Reg(UE) 1305/2013.

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg (UE) 1307/2013.

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 1 ettaro, per i beneficiari singoli
- di 5 ettari per i soggetti collettivi, mentre la superficie minima per ogni singolo beneficiario deve essere pari a 0,5 ettari.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati ISTAT – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha è pari al 4% del totale.

Le aziende con superficie compresa tra 0 e 1 ha sono, in Calabria, 57.882, per una SAU di 32.293,39 ettari pari al 6% del totale della SAU regionale. Queste aziende possono partecipare alla misura attraverso i beneficiari collettivi. Le aziende con una superficie aziendale utile minore di 0,5 ettari sono 5511 pari al 4% delle aziende regionali con una superficie pari allo 0.4% della SAU Regionale. Pertanto la soglia di ammissibilità stabilita in 0,5 ettari **consente la partecipazione alla misura del 96% delle aziende pari al 99,6% della SAU regionale.** (Dati ISTAT – INEA 2012, elaborazione Dipartimento Agricoltura).

Le colture ammissibili al sostegno sono le seguenti:

- Olivo
- Agrumi
- Drupacee
- Altri fruttiferi
- Actinidia
- Patata
- Vite
- Ortive in pieno campo
- Ortive in serra
- Seminativi, ad esclusione delle foraggere.

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La Regione, per meglio raggiungere gli obiettivi prefissi con l'attuazione dell'intervento ritiene necessario stabilire dei criteri di priorità attraverso cui effettuare la selezione dei beneficiari, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande di aiuto pervenute:

- aziende con pendenza inferiore al 10% su almeno il 75% della SAU aziendale;
- aziende ricadenti in aree HNV o Natura 2000.

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto rispetto all'ordinarietà che rispetta la baseline e il greening. Il sostegno per ettaro per ciascuna coltura è riportato nella tabella **"Premi per Colture"**:

Gli importi dei premi sono già comprensivi dei costi di transazione:

- il 10% del premio base, nel caso di singoli agricoltori
- il 20% del premio base per i soggetti collettivi

La stima dei costi di transazione dovuti all'adesione alla presente misura è stata eseguita considerando le seguenti categorie di spese collegate all'adempimento dei diversi impegni:

1. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di aiuto il primo anno;
2. costo della consulenza per la predisposizione della domanda di pagamento in ogni anno dell'impegno;
3. costo di gestione della pratica, intese nell'impiego di tempo dedicato alla risoluzione di criticità riscontrate durante il periodo di impegno;
4. costo dell'imprenditore agricolo per espletamento pratica;
5. costo di predisposizione di eventuali progetti aziendali e conseguente verifica della congruità dei lavori eseguiti;
6. costi per la gestione del gruppo (solo nel caso di adesione ad associazioni di beneficiari).
7. costi di tracciabilità degli impegni (sono esclusi i costi di registrazione)

Nel caso di cumulabilità dei premi delle submisure/interventi delle misure 10 e 11(sempre nel rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Reg(UE) 1305/2013) al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del:

- 5% per i beneficiari singoli
- 10% per I beneficiari collettivi

I premi previsti dall'azione saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie presente in domanda di aiuto secondo le modalità riportate nella tabella "Degressività" sottostante:

Per i soggetti collettivi la degressività si applica a livello di singolo beneficiario.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

La definizione di soglie di degressività trova la sua giustificazione economica nelle economie di scala che si ottengono all'aumentare della superficie ammessa a premio su alcune delle voci di costo che incidono sulla determinazione del premio stesso (es. sui costi di manodopera, trattamenti fitosanitari, ecc.). Infatti all'aumentare dell'estensione degli appezzamenti agricoli alcune voci di costo diminuiscono riducendo di fatto il differenziale ad ettaro con la baseline, di conseguenza si è ritenuto opportuno ridurre il premio corrispondente onde evitare, di fatto, sovracompenzazioni per i beneficiari che portano a premio superfici più estese.

I calcoli alla base delle definizioni delle soglie di degressività sono riportati in maniera dettagliata nell'allegato al PSR:

“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

“Premi per Colture”:

Colture	Un. Mis.	Importo Benef. Singoli	Importo Benef. Collettivi
Olivo	€/ha	350	382
Agrumi	€/ha	550	600
Drupacee	€/ha	550	600
Altri Fruttiferi	€/ha	400	436
Actinidia	€/ha	500	545
Patata	€/ha	400	436
Vite	€/ha	350	382
Ortive in pieno Campo	€/ha	400	436
Ortive in serra	€/ha	450	491
Seminativi (cereali autunno vernini da granella, leguminose da granella, ecc.; ad esclusione delle foraggere)	€/ha	250	273

Misura-10.1-3 premi-per-culture

Tabella “Degressività”

Superficie a premio	Riduzione Progressiva Premio Base
Sino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90 % del premio base
Oltre 100 ha	80 % del premio base

Misura-10.1-4 degressivita

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificazioni dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni dell'intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Le verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità è soddisfatta, per il 100% delle domande di aiuto/pagamento in fase di espletamento dei controlli amministrativi,

La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno:

1. impegno, per le colture arboree, di inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale: possibili criticità in merito alla tempestività temporale dei controlli in campo; (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR)
2. scelta di materiale certificato per i nuovi impianti: possibili criticità nel rilevare i nuovi impianti per eseguire le verifiche documentali e/o in campo avvicendamento colturale: soddisfatto;
3. fertilizzazione: soddisfatto;
4. irrigazione: soddisfatto;
5. difesa integrata: soddisfatto;
6. tenuta del Quaderno di Campagna per le operazioni colturali, Registro dei Trattamenti, Registro delle Concimazioni e di magazzino cartaceo o informatizzato: soddisfatta;
7. acquisizione certificazione di “regolare taratura” macchine distributrici prodotti fitosanitari: soddisfatta ;
8. adesione al sistema nazionale di qualità produzione integrata: soddisfatta.

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al rispetto delle condizioni di condizionalità cui sono tenute tutte le imprese beneficiarie ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazione di impegni.

Per quanto riguarda l'impegno ad avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti, si rilevano possibili criticità in ordine alle modalità ed alla tempistica per l'assolvimento dell'impegno (categoria di rischio ECR5 di cui al paragrafo 18.1 del PSR)

8.2.10.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Per i rischi ECR5:

- sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum o check list, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo.
- Il beneficiario dovrà dimostrare di aver effettuato le necessarie attività di formazione e/o consulenza entro il secondo anno di impegno. Tuttavia, per i contratti avviati negli anni 2016 e 2017 è ammessa una proroga di un anno per l'adempimento dell'impegno (verifica entro il terzo anno).

Per i rischi ECR3

- per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari è possibile l'incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolte dall'Organismo pagatore per la condizionalità;
- per quanto attiene all'efficacia dei controlli e dell'efficacia delle operazioni di caricamento delle "non conformità", viene prevista la redazione di un manuale sui controlli di condizionalità che tenga in debito conto ed espliciti con chiarezza e dettaglio, per ciascuna delle fattispecie da controllare, i singoli elementi da controllare, la documentazione da verificare, le prove in campo da effettuare, la corretta modalità di classificazione della "non conformità" e la corretta modalità di caricamento della "non conformità" nel sistema detenuto presso l'Organismo pagatore;
- - esecuzione di campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità.

8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'analisi di controllabilità e verificabilità dell'intervento si è conclusa con esito positivo. Sono presenti delle criticità che non compromettono l'esito del controllo e per le quali sono state individuate delle azioni di mitigazione.

I principi per l'individuazione dei criteri di selezione, ove verranno utilizzati, sono traducibili in criteri oggettivi e controllabili, i quali saranno oggetto di valutazione in itinere. In particolare la verifica della pendenza dei suoli per i quali viene richiesto il premio, viene effettuata attraverso la sovrapposizione delle mappe catastali aziendali con lo strato informativo delle pendenze che consente di evidenziare la pendenza delle superfici < o uguali al 10% nonché di calcolare l'estensione di tali aree.

8.2.10.3.1.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.9.4.1. IMP.01- Impegno, per le colture arboree, di inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale

8.2.10.3.1.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

L'esistenza dell'inerbimento delle colture arboree è riscontrabile, nel Piano di Coltivazione, in situ o anche dalla sequenza delle foto satellitari dell'anno, nelle aziende campione. Il controllo in loco si effettua sul 5% del campione.

8.2.10.3.1.9.4.2. IMP.02 - Scelta di materiale certificato per nuovi impianti

8.2.10.3.1.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

In caso di realizzazione di nuovi impianti, all'interno del periodo di impegno, viene verificata la disponibilità dei certificati fitosanitari (tracciabilità del materiale di moltiplicazione prodotto e presenza di Cartellini di certificazione (v.f.= virus free) o (v.t. virus tested) a norma del Decreto 24 luglio 2003

8.2.10.3.1.9.4.3. IMP.03 - Avvicendamento colturale

8.2.10.3.1.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

L'avvicendamento deve essere registrato nel Quaderno di Campagna. Il confronto fra diversi anni permette la verifica documentale. Può essere effettuata la verifica in loco sul 5% del campione.

8.2.10.3.1.9.4.4. IMP.04 - Fertilizzazione

8.2.10.3.1.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Osservazione e controllo delle schede di fertilizzazioni e del Quaderno di Campagna. Verifica dei certificati delle analisi del suolo. Verifica del registro di concimazione e di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti. Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite. Controllo magazzino per le scorte rimanenti.

8.2.10.3.1.9.4.5. IMP.05 - Irrigazione

8.2.10.3.1.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo e verifica delle registrazioni sul Quaderno di Campagna relative agli interventi irrigui e del dato pluviometrico e/o la documentazione relativa al piano di irrigazione.

Controllo in campo per la verifica del metodo irriguo adottato.

8.2.10.3.1.9.4.6. IMP.06 - Difesa integrata (volontaria)

8.2.10.3.1.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo e verifica delle registrazioni impieghi e parametri di giustificazione su registri colturali e registri di magazzino. Qualora nei registri dei trattamenti siano indicati trattamenti fitosanitari per i quali è prevista una giustificazione, vengono verificate l'indicazione sulle schede dei parametri relativi.

Verifica, quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici strumenti (trappole, pluviometro, ecc.), la presenza di tali dispositivi in campo.

Verifica dell'ammissibilità all'impiego dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità, Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari, soprattutto nel caso in cui le schede non contengano registrazioni.

È possibile a seconda del periodo il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari. Ciò in particolar modo risulta raccomandato nei casi in cui sulle schede, risultino non indicati i trattamenti ritenuti fondamentali per la coltura nella zona e/o nel periodo specifico

8.2.10.3.1.9.4.7. IMP.07 - Tenuta del del Quaderno di Campagna e dei Registri di: Trattamenti, Concimazioni e Magazzino

8.2.10.3.1.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica della completezza e delle registrazioni effettuate su: Quaderno di Campagna e Registro dei trattamenti e di Concimazione e di magazzino.

8.2.10.3.1.9.4.8. IMP.08 - Acquisizione certificazione di “regolare taratura” macchine distributrici prodotti fitosanitari

8.2.10.3.1.9.4.8.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica della presenza dell'attestazione dell'avvenuta regolazione strumentale delle irroratrici rilasciata dal

Centro Prova.

8.2.10.3.1.9.4.9. IMP.09 - Adesione al sistema nazionale di qualità produzione integrata

8.2.10.3.1.9.4.9.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica dell'avvenuta adesione al sistema nazionale di qualità di produzione integrata rilasciata dal competente organismo terzo di controllo

8.2.10.3.1.9.4.10. IMP.10 - Avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.10.3.1.9.4.10.1. Metodi di verifica degli impegni

I beneficiari della misura al fine di essere adeguatamente formati ed informati si impegnano ad avvalersi, entro il secondo anno di impegno, di adeguati servizi di consulenza e di formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti. Tuttavia, per i contratti avviati negli anni 2016 e 2017 è ammessa una proroga di un anno per l'adempimento dell'impegno (verifica entro il terzo anno).

Controllo amministrativo sul 100% dei beneficiari, attraverso la presentazione di attestazione di partecipazione ad azioni informative/formative.

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di

seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

non pertinente per l'intervento

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La Regione Calabria garantisce che i calcoli e il relativo sostegno:

- a. contengano unicamente elementi verificabili;
- b. siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
- c. indichino chiaramente la fonte dei dati;
- d. siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;
- e. per le misure di cui agli articoli 23, 28, 29, 31,32 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013, non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi.

Pertanto, per il calcolo del sostegno, sono state utilizzate sia fonti primarie (indagini e studi ad hoc) che secondarie (banche dati, o indagini già esistenti).

Nel primo caso si è fatto riferimento a conti colturali in aziende tipo selezionate sulla base di criteri di rappresentatività della realtà agricola e zootecnica calabrese, nel secondo caso invece sono state utilizzate delle banche dati ed informazioni statistiche a completamento dei dati rilevati in campo nel corso dell'indagine. In particolare sono state utilizzate le seguenti fonti:

- dati della R. I. C. A. (Rete Informatizzata di Contabilità Agraria) rilevati dall'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) – Anno 2012;
- dati congiunturali dell'ISTAT, rilevati per la Regione Calabria, sulle rese degli ultimi tre anni (2010-2013);
- dati strutturali ISTAT della Regione Calabria per la zootecnia relativi all'anno 2010;
- specifiche tecniche relative all'agricoltura integrata e biologica e alla zootecnia definite da

esperti di settore (Università Mediterranea di Reggio Calabria, Organizzazioni Professionali Regionali, Ordini Provinciali degli Agronomi della Regione Calabria);

- media degli ultimi tre anni dei prezzi dei fattori di produzione e prodotti finiti (indagini periodiche ISMEA 2014);
- costo orario della manodopera per le varie operazioni colturali è quello previsto dal Contratto Provinciale Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Catanzaro (anno 2013);
- specifiche tecniche per la sostanza organica, l'erosione e l'inerbimento sono state tratte dal "Manuale di Agricoltura", HOEPLI, 2001;
- costo orario delle operazioni relative alle pratiche al punto precedente è stato tratto dal "Prontuario di Agricoltura", F. Ribaud, Edagricole, 2002;

Partendo dalle fonti sopra citate, si è proceduto all'elaborazione dei dati in modo differenziato in funzione della tipologia di intervento prevista, delle specificità delle singole misure o degli impegni in esse contenuti.

La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione per ciascuna coltura ed allevamento della baseline e determinazione dei costi e ricavi per produrre in tali condizioni;
- individuazione e quantificazione dei risultati economici che si determinano per ciascuna coltura/allevamento a seguito dell'assunzione degli impegni;
- determinazione dell'aggravio di costo sostenuto dalle aziende per unità di superficie (ha) o di allevamento (UBA) a seguito dell'adozione degli impegni.

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione degli impegni delle varie misure nelle aziende agricole o forestali, è stata utilizzata una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione nelle pratiche e degli impegni previsti nell'ambito delle misure/operazioni ed una condizione di adesione alle misure stesse, con il rispetto degli impegni e dei vincoli imposti.

Pertanto sono stati portati a confronto gli oneri che le tecniche colturali dei vari impegni comportano rispetto alla gestione ordinaria tipica delle aziende regionali che non aderiscono alla misura in oggetto. Tali tecniche presentano per i beneficiari oneri non solo in termini di maggiori costi per interventi a seguito di lavorazioni meccaniche, di manodopera ma anche legate ai fattori della produzione, che risultano essere più costosi di quelli ordinari (es Concimi, prodotti fitosanitari, ecc.)

La giustificazione dettagliata ed il relativo importo per ogni singola coltura è riportata nell'allegato: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31, e 33 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.10.3.1.10.1. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.10.3.1.10.1.1. IMP.01- Impegno, per le colture arboree, di inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale

8.2.10.3.1.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 4 (ex standard 1.2) – copertura minima del suolo. Adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette agli impegni contenuti nel seguente schema: schema impegni 10.1.1 - IMP1

DM 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

Schema impegni 10.1.1 - IMP1

a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio successivo;
- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a) sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di sovescio a piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotipi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione degli interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali . Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

schema impegni - m10.1 -IMP1

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Usualmente, in Calabria, non vengono registrati sui quaderni di campagna informazioni sull'effettuazione delle operazioni di gestione del suolo

8.2.10.3.1.10.1.2. IMP.02 - Scelta di materiale certificato per nuovi impianti

8.2.10.3.1.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Utilizzo materiale C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) avente requisiti fitosanitari, d'identità e purezza varietale come da DM 14/04/1997.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Utilizzo materiale C.A.C. come da DM 14/04/1997. Il materiale certificato non è adottato ordinariamente in Calabria.

8.2.10.3.1.10.1.3. IMP.03 - Avvicendamento colturale

8.2.10.3.1.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Greening (diversificazione colturale): non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi:

- aziende con meno di 10 ettari di seminativi
- aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari
- aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari.

Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella normale pratica agricola, in Calabria, per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Il ristoppio di alcune colture quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione. Si specifica che per la coltura del mais non è consentita la monosuccessione.

8.2.10.3.1.10.1.4. IMP.04 - Fertilizzazione

8.2.10.3.1.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito

dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) viene approvato con atto regionale (DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006) Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:

Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha.

Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui solo in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.

DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

--

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

<p>La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella regione Calabria, di norma non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale</p> <p>Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.</p> <p>Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.</p>

8.2.10.3.1.10.1.5. IMP.05 - Irrigazione

8.2.10.3.1.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

<p>BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.</p> <p>Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.</p> <p>La norma viene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure, qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità" (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2015)</p>

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella regione Calabria, nella pratica ordinaria l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture senza limitazioni dal punto di vista ambientale o di riduzione degli sprechi

8.2.10.3.1.10.1.6. IMP.06 - Difesa integrata (volontaria)

8.2.10.3.1.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari include gli obblighi, per tutte le aziende, di:

- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e dal decreto Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

- Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) che fissa i principi della difesa integrata obbligatoria:
- A) applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, infezioni e delle infestanti
- B) utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti
- C) ricorso a pratiche agronomiche che agevolino la razionalizzazione delle tecniche di difesa
- D) uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.

Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

DM 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- a. gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale
- b. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai “Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.
- c. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
- d. le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La difesa delle colture, in Calabria, è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.).

La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.

Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata. Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata.

8.2.10.3.1.10.1.7. IMP.07 - Tenuta del del Quaderno di Campagna e dei Registri di: Trattamenti, Concimazioni e Magazzino

8.2.10.3.1.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari include gli obblighi, per tutte le aziende, di:

- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e dal decreto Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i settori della produzione primaria riportati nello schema - schema impegni 10.1.1 - IMP07

Schema impegni 10.1.1 - IMP07

- Produzioni animali
- Produzioni vegetali
- Produzione di latte crudo
- Produzione di uova
- Produzione di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni vegetali- impegni a carico dell'azienda

2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma

2.c. tenere un'opportuna registrazione di:

- i. ogni uso di prodotti fitosanitari (tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo);
- ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione

2.e. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari così come previsto dalla norma

2.f. tenere un'opportuna registrazione di:

- iii. ogni uso di prodotti fitosanitari;

i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

schema-impegni _m10.1 -IMP07

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella normale pratica agricola, in Calabria, vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche

8.2.10.3.1.10.1.8. IMP.08 - Acquisizione certificazione di "regolare taratura" macchine distributrici prodotti fitosanitari

8.2.10.3.1.10.1.8.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari include gli obblighi, per tutte le aziende, di:

- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e dal decreto Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

All.7 DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Gazzetta Ufficiale n.69 del 24/03/2015)che stabilisce l'obbligo di controllo funzionale delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari almeno una volta entro il 26 novembre 2016 e con intervallo tra i controlli non superiore ai 5 anni fino al 31 dicembre 2020 e 3 anni per le attrezzature controllate successivamente.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"

L'art. 12 prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.

Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale (cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico autorizzato o da una struttura

certificata)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.8.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.9. IMP.09 - Adesione al sistema nazionale di qualità produzione integrata

8.2.10.3.1.10.1.9.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari che disciplina il sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

DM dell' 8 maggio 2014 attuativo dell'art. 2 comma 6 della legge. N. 4 del 3 febbraio 2011, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.9.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.10. IMP.10 - Avvalersi di servizi di consulenza e formazione garantiti dall'Amministrazione Pubblica o da altri soggetti

8.2.10.3.1.10.1.10.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

non pertinente

Attività minime

non pertinente

8.2.10.3.1.10.1.10.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

non pertinente